

NESPOLI. — *Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

Poste italiane S.p.A. ha come azionista lo Stato italiano;

il Ministro delle comunicazioni è tenuto alla vigilanza ed all'emanazione di direttive, nonché al controllo sull'attività delle Poste italiane S.p.A., che è società partecipata e finanziata dal ministero dell'economia e delle finanze;

già nel corso di un'audizione in Commissione trasporti degli amministratori di Poste italiane, era emerso che nel contratto a suo tempo sottoscritto tra Poste italiane S.p.A. e Securidata S.p.A. per l'acquisto delle quote della Securipost S.p.A. da parte di Poste italiane, il tribunale di Roma sezione lavoro, con sentenza dell'8 novembre 2002, aveva accertato la natura di cessione di ramo di azienda, obbligando Securipost sia ad assumere gli ex dipendenti della Securidata a decorrere dal 1° marzo 2001, sia a corrispondere, in solido con Poste italiane S.p.A., le mensilità dovute;

nei ripetuti incontri tra Poste italiane e Securidata per addivenire ad una transazione del contenzioso, con il dottor Giovanni Cuturi, direttore centrale acquisti di Poste italiane, era stato ipotizzato un accordo a seguito del quale sarebbero immediatamente scaturiti per Poste minori costi cui andavano aggiunti i benefici economici derivanti da una transazione « tombale » che escludeva quindi il rischio per Poste di sottoporsi all'arbitrato, contrattualmente previsto, per un eventuale risarcimento di danni superiore ai 40 milioni di euro nei confronti di Securidata in conseguenza delle eventuali inadempienze;

tutte le richieste formulate da Poste nei confronti di Securidata erano state accettate e confermate con lettera di Securidata a Poste italiane del 3 febbraio 2003;

al fine di addivenire ad una definizione del contenzioso in essere fra Secu-

ridata e Poste italiane sono state dunque avviate lunghe trattative attraverso le quali Poste ha, dapprima sollecitato a Securidata una proposta transattiva, per poi, inopinatamente rifiutarne la stipulazione, nonostante Poste avesse convocato numerose riunioni (in particolare quella dell'11 aprile 2004) con intenti definitivamente conclusivi;

ai ripetuti incontri cui si è fatto riferimento hanno partecipato alcuni dirigenti di Poste italiane, tra i quali anche il dottor Filotto dirigente personalmente assunto in Poste il 1° marzo 2003, dall'amministratore delegato ingegner Massimo Sarmi e da questi nominato direttore centrale per la tutela aziendale;

il dottor Filotto, come rivelano le recenti cronache giudiziarie, è stato tratto in arresto con l'accusa di aver ricevuto cospicue tangenti per alcuni appalti e di aver concordato con l'IVRI — Istituti di vigilanza riuniti d'Italia — una tangente di seicento mila euro per la prosecuzione da parte di Poste tutela del rapporto contrattuale precedentemente sottoscritto con Securipost —:

se la scelta di bloccare la transazione sia stata adottata su iniziativa dell'ingegner Sarmi, e sia stata posta a conoscenza del Presidente del collegio sindacale;

se non ritenga opportuno, anche per evitare i rischi dell'azione legale promossa, che debba essere rivista la decisione assunta, dando corso alla transazione tra Securidata e Poste italiane. (4-10646)

\* \* \*

#### DIFESA

*Interrogazioni a risposta scritta:*

COSSA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nell'arco dell'ultimo trentennio vi è stata una forte evoluzione della concezione del servizio militare, che a partire

dal 1° gennaio 2005 si baserà esclusivamente sul servizio volontario a seguito della sospensione della leva obbligatoria disposta dalla legge in corso di approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati;

col cessare della leva obbligatoria perde la sua ragion d'essere la formale obiezione di coscienza al servizio militare;

si pone l'esigenza di riconoscere alle persone che si sono dichiarate obiettori di coscienza al servizio militare la possibilità di poter formalmente rinunciare a tale scelta ed alle conseguenze da essa derivanti;

l'articolo 15 della legge n. 230 dell'8 luglio 1998 fissa i limiti ai quali sono tenuti, vita natural durante, gli obiettori di coscienza sotto il profilo professionale;

è necessario regolamentare la situazione di coloro che hanno dichiarato di essere obiettori di coscienza al servizio militare e che hanno maturato un diverso convincimento al riguardo;

attraverso la proposta di legge n. 185 del 23 ottobre 2001, avente come oggetto « Modifiche dell'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, concernenti l'introduzione di limiti temporali ai vincoli derivanti dalla scelta di obiezione di coscienza al servizio militare di leva » l'interrogante, nel sollevare il problema, ha indicato una possibile soluzione;

con parere espresso in data 25 ottobre 2002, l'Avvocatura dello Stato ha valutato favorevolmente la possibilità di accoglimento della richiesta di rinuncia da parte degli obiettori allo *status* di obiezione di coscienza durante la prestazione del servizio civile;

con nota prot. n. LEV 1/0287 del 18 febbraio 2003 il Ministero della difesa ha chiesto un parere al Consiglio di Stato in ordine alla legittimità del provvedimento di revoca, durante la prestazione del servizio civile, dello *status* di obiettore di coscienza;

con parere n. 964/03 in data 25 marzo 2003 la Sezione terza del Consiglio di Stato ha dichiarato la piena legittimità del provvedimento di revoca, durante la prestazione del servizio civile, dello *status* di obiettore di coscienza, in quanto esercizio di un diritto soggettivo riconosciuto alla persona, ed ha auspicato che il Ministero della difesa e l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile adottino o promuovano l'adozione di norme attuative che regolino con certezza di tempi il pieno esercizio di tale diritto indicando le modalità che impediscano eventuali abusi;

per le stesse motivazioni evidenziate dal Consiglio di Stato il diritto di revocare la propria dichiarazione di obiezione di coscienza al servizio militare può essere effettuata anche dopo la conclusione del servizio civile;

il grave ritardo accumulatosi nell'adozione di tale norma regolamentare danneggia gravemente numerosi cittadini italiani che si vedono privati della possibilità di esercitare un diritto soggettivo garantito dalla legge —:

quali tempi preveda per l'adozione delle norme regolamentari attuative auspicate dal Consiglio di Stato in ordine al diritto di revocare la propria dichiarazione di obiezione di coscienza al servizio militare durante e dopo la conclusione del servizio civile. (4-10628)

LA GRUA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il giornalista Gianluca Di Feo, in due articoli pubblicati sul *Corriere della Sera* rispettivamente il 23 e 24 giugno 2004 ha rivelato ed analizzato, con dovizia di particolari, la vicenda relativa agli eccidi compiuti tra il 12 ed il 14 luglio 1943 da soldati statunitensi a Biscari (oggi Acate), Comiso e Canicattì);

anche diversi quotidiani siciliani hanno riportato la stessa notizia, evidenziando come, il 13 luglio 1943, in territorio

di Acate, siano stati uccisi dalle truppe americane in avanzata 7 inermi contadini, fra cui un ragazzo di 16 anni;

in questi ultimi giorni è stato pubblicato uno studio dal titolo «Le stragi dimenticate. Gli eccidi americani a Biscari e Piano Stella» dove viene riportata una intervista all'ex carabiniere Giuseppe Ciriaco, superstite dell'eccidio americano, che racconta la ferocia delle truppe statunitensi in territorio siciliano dopo lo sbarco;

in detta intervista il Ciriaco racconta dettagliatamente le modalità dell'uccisione dei 7 civili —:

se il Ministero della difesa sia a conoscenza di queste vicende;

se presso gli archivi del Ministero esistano documenti comprovanti i fatti riferiti alla stampa dal carabiniere in pensione Giuseppe Ciriaco;

come intende procedere per la riscoperta di questa pagina di memoria negata dalla storiografia ufficiale;

se non ritenga di chiedere al Governo degli Stati Uniti un atto di formale riconoscimento delle responsabilità relative agli eccidi perpetrati;

se ed in che modo intenda onorare il ricordo delle vittime. (4-10632)

\* \* \*

### ECONOMIA E FINANZE

#### Interrogazioni a risposta scritta:

PATARINO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, articolo 5 comma 1, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, la Cassa depositi e prestiti è trasformata in Società per Azioni;

l'articolo 5 comma 26 del citato decreto-legge 269/03, consente al personale dipendente dalla Cassa depositi e prestiti di esercitare il diritto di opzione per il collocamento prioritario presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

con decreto-legge 24 dicembre 2003 n. 355, articolo 17 comma 1-bis, convertito dalla legge 27 febbraio 2004 n. 47, viene differito al 31 luglio 2004 il termine per l'esercizio di tale opzione;

a causa delle difficoltà di ottenere chiare garanzie occupazionali e contrattuali per il futuro, non si è ancora risolto lo stato di conflittualità tra le organizzazioni sindacali e la CDP e le parti hanno concordato di riprendere le trattative — interrotte dalla pausa estiva — a partire dal mese di settembre;

in conseguenza di tutto ciò, a tutt'oggi i lavoratori, in un contesto nebuloso ed incerto, non hanno sufficienti elementi di valutazione per operare una scelta ponderata —:

se non ritenga di dover adottare iniziative normative affinché sia rinviato il termine del 31 luglio (data ultima per l'esercizio del diritto di opzione) al fine di consentire un più sereno prosieguo delle trattative e fornire così ai lavoratori maggiori garanzie di scelta. (4-10633)

RAFFAELLA MARIANI, CARLI, CORDONI e MICHELE VENTURA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con l'approvazione da parte della Camera del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica, si è ridotta di 250 milioni di euro l'autorizzazione di spesa per il 2004, relativa alla programmazione negoziata, destinata specificamente al finanziamento dei contratti di programmi e dei contratti d'area, di cui all'articolo 2, comma 203 lettere e) e f) della legge n. 662 del 1996;